

Codice A1813A

D.D. 21 luglio 2016, n. 1874

**D.P.G.R. n 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale al comune di Villar Pellice (istanza 31313/2016) per la realizzazione di interventi selvicolturali su superfici di proprietà comunale.**

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

VISTA la Legge regionale n° 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", articolo 14, lettera c;

VISTO il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

VISTA l'istanza di autorizzazione n. 31313/2016, prot. n° 29007/DA1813A /DA1813A del 04/07/2016, presentata dal comune di Villar Pellice, a firma del Sindaco Garnier Lilia, con sede in Viale I° Maggio, 37 - 10060 Villar Pellice (To), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali su una superficie di proprietà comunale, secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011;

VISTO il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Glauco Andrea, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 413A;

CONSIDERATO che da un esame degli elaborati l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà comunale nel comune di Villar Pellice (To), località Combal del Caval, individuata al foglio 35 particelle n° 26 e 50, per una superficie totale interessata pari a 4,66 ha;

CONSIDERATO che la superficie interessata dagli interventi non ricade all'interno di aree protette, Siti della Rete Natura 2000 o Popolamenti da seme;

CONSIDERATO che l'intervento:

- interessa un ceduo invecchiato di faggio caratterizzato dalla presenza abbondante di larice e da sporadiche altre latifoglie, in particolare betulla, acero di monte, salice e ciliegio;
- prevede un taglio a scelta culturale a carico dei soggetti di larice che abbiano raggiunto il turno di maturità e degli esemplari in precarie condizioni fitosanitarie, instabili o comunque privi di avvenire, ed il contestuale diradamento a carico del faggio, allo scopo di favorire la naturale evoluzione del popolamento alla fustaia di faggio;
- è conforme a quanto previsto dall'art 26 del Regolamento forestale;
- prevede la realizzazione di vie di esbosco per la realizzazione dell'intervento selvicolturale;

VISTO il verbale istruttorio redatto in data 20/07/2016 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Peterlin Gabriele;

CONSIDERATO che il tratto di viabilità in stato di abbandono, collocato nella parte inferiore del lotto, presenta caratteristiche strutturali, meglio descritte nel verbale istruttorio conservato agli atti, tali da non consentirne la classificazione come pista forestale in stato di forte abbandono, ma come viabilità minore con caratteristiche strutturali simili a mulattiere, e pertanto l'intervento non si configura come manutenzione straordinaria o ripristino di viabilità esistente ma come realizzazione di una nuova via di esbosco;

CONSIDERATO che il Funzionario incaricato esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali e di manutenzione straordinaria della viabilità

esistente ed apertura di nuova viabilità forestale, previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 31313/2016, con le successive prescrizioni:

- prima di dare inizio ai lavori dovrà essere presentata una integrazione al progetto di taglio in cui siano descritte le opere e gli interventi che saranno attuati per l'apertura delle nuove vie di esbosco, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. Art. 60. (Operazioni connesse agli interventi selvicolturali) del Regolamento Forestale. I movimenti di terra dovranno essere limitati alle quantità previste al comma 3 dello stesso articolo.
  - la realizzazione delle nuove vie di esbosco per trattori dovrà essere effettuata secondo quanto previsto al comma 1, lettera c) dell'art. Art. 64. (Vie di esbosco) del Regolamento forestale. In particolare dovranno essere rispettati i limiti fissati per la larghezza del piano viario e per l'altezza della scarpata, tenendo conto del limite stabilito al comma 3 dell'art. Art. 60 del Regolamento, in base al quale i movimenti di terra non possono complessivamente superare i 50 m<sup>3</sup> per ettaro di superficie interessata dall'intervento selvicolturale, che nel caso di specie comporta un tetto pari a 233 m<sup>3</sup> complessivi, senza apporto di materiali inerti o la realizzazione di opere. In ogni caso non devono essere generate situazioni di dissesto, anche potenziale.
  - la realizzazione delle vie di esbosco aeree dovrà essere effettuata secondo quanto previsto al comma 1, lettera a) dell'art. Art. 64. (Vie di esbosco) del Regolamento forestale. Se per la loro realizzazione dovesse essere necessario tagliare piante non incluse nel piedilista allegato al progetto di taglio, dovrà essere presentato un piedilista integrativo.
  - le vie di esbosco, in quanto opere accessorie a carattere temporaneo, al termine dei lavori dovranno essere opportunamente trattate secondo quanto previsto dall'art. Art. 39. (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Regolamento forestale. La Dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà riportare le operazioni di chiusura del cantiere effettuate;
- RITENUTO pertanto opportuno autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 31313/2016;  
per le ragioni esposte in premessa

#### IL RESPONSABILE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;  
VISTO l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

#### DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale 8/R/2011, il comune di Villar Pellice, con sede in Viale I° Maggio, 37 - 10060 Villar Pellice (To), alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 31313/2016, prot. n° 29007/DA1813A /DA1813A del 04/07/2016 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al foglio 35 particelle n° 26 e 50 del N.C.T. del Comune di Villar Pellice (To), località Combal del Caval, per una superficie totale interessata pari a 4,66 ha, con le successive prescrizioni:

- prima di dare inizio ai lavori dovrà essere presentata una integrazione al progetto di taglio in cui siano descritte le opere e gli interventi che saranno attuati per l'apertura delle nuove vie di esbosco, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. Art. 60. (Operazioni connesse agli interventi selvicolturali) del Regolamento Forestale. I movimenti di terra dovranno essere limitati alle quantità previste al comma 3 dello stesso articolo.
- la realizzazione delle nuove vie di esbosco per trattori dovrà essere effettuata secondo quanto previsto al comma 1, lettera c) dell'art. Art. 64. (Vie di esbosco) del Regolamento forestale. In particolare dovranno essere rispettati i limiti fissati per la larghezza del piano viario e per l'altezza della scarpata, tenendo conto del limite stabilito al comma 3 dell'art. Art. 60 del Regolamento, in base al quale i movimenti di terra non possono complessivamente superare i 50 m<sup>3</sup> per ettaro di

superficie interessata dall'intervento selvicolturale, che nel caso di specie comporta un tetto pari a 233 m<sup>3</sup> complessivi, senza apporto di materiali inerti o la realizzazione di opere. In ogni caso non devono essere generate situazioni di dissesto, anche potenziale.

▪ la realizzazione delle vie di esbosco aeree dovrà essere effettuata secondo quanto previsto al comma 1, lettera a) dell'art. Art. 64. (Vie di esbosco) del Regolamento forestale. Se per la loro realizzazione dovesse essere necessario tagliare piante non incluse nel piedilista allegato al progetto di taglio, dovrà essere presentato un piedilista integrativo.

▪ le vie di esbosco, in quanto opere accessorie a carattere temporaneo, al termine dei lavori dovranno essere opportunamente trattate secondo quanto previsto dall'art. Art. 39. (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Regolamento forestale. La Dichiarazione di ultimazione dei lavori dovrà riportare e descrivere in modo esplicito l'avvenuta realizzazione delle operazioni di chiusura del cantiere;

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento (art. 36), allestimento, concentramento ed esbosco (art. 37);
- il rilascio degli scarti delle lavorazioni (art. 38);

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 7, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013

Il Dirigente  
Adriano Bellone